

SENATO DELLA REPUBBLICA
III LEGISLATURA

(N. 734-A)

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI ESTERI)

(RELATORE JANNUZZI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**
di concerto col **Ministro di Grazia e Giustizia**
col **Ministro dell'Industria e del Commercio**
e col **Ministro del Commercio con l'Estero**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1^o OTTOBRE 1959

Comunicata alla Presidenza il 31 dicembre 1959

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia ed i Paesi Bassi sul riconoscimento e la esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale, conclusa a Roma il 17 aprile 1959

ONOREVOLI SENATORI. — A notevoli difficoltà di ordine pratico e giuridico ha sempre dato luogo la mancanza di una regolamentazione comune tra l'Italia e i Paesi Bassi sull'efficacia delle decisioni giudiziarie straniere in materia civile e commerciale.

L'esigenza di porre termine agli inconvenienti — che si rinnovavano soprattutto ogni qualvolta una decisione emessa nel nostro Paese dovesse farsi valere nel Paese straniero — ha portato alla firma della presente Convenzione.

La necessità di una disciplina comune della materia era sentita maggiormente dal nostro Paese che non dai Paesi Bassi, posto che il nostro Codice di procedura civile — con specifiche norme contenute in un titolo apposito, il VII del libro IV — ha regolato compiutamente le condizioni e i limiti di efficacia nel territorio dello Stato delle sentenze straniere e degli atti di autorità straniere.

L'articolo 797 del Codice di procedura civile stabilisce come *condizioni* per la dichiarazione di efficacia e per l'esecutorietà di una sentenza straniera in Italia:

1) che il Giudice dello Stato nel quale la sentenza è stata pronunciata potesse conoscere della causa secondo i principii sulla competenza giurisdizionale vigenti nell'ordinamento italiano;

2) che la citazione fosse stata notificata in conformità alla legge del luogo dove si è svolto il giudizio e fosse stato assegnato un congruo termine a comparire;

3) che, secondo la legge del luogo dove si è svolto il giudizio, le parti si fossero regolarmente costituite in giudizio o la contumacia fosse stata regolarmente accertata e dichiarata;

4) che, secondo la legge del luogo dove è stata pronunciata, la sentenza fosse passata in giudicato;

5) che la sentenza non fosse contraria ad altra pronunciata da un giudice italiano;

6) che non fosse pendente dinanzi ad un giudice italiano un giudizio per il medesimo oggetto e tra le stesse parti, istituito prima

del passaggio in giudicato della sentenza straniera;

7) che la sentenza non fosse contraria all'ordine pubblico italiano.

La legge olandese, invece, non prevede l'esecutorietà delle sentenze straniere e ne ammette il riconoscimento in limiti ristretti.

La Convenzione ammette l'esecutorietà in entrambi i Paesi a queste condizioni:

1) che la sentenza straniera non contrasti con l'ordine pubblico o con principii di diritto pubblico dello Stato richiesto o con altra decisione in precedenza emessa dallo Stato cui il riconoscimento o l'esecutorietà è richiesta;

2) che si sia validamente costituito un rapporto processuale;

3) che il giudice *a quo* sia competente o secondo la Convenzione o altra convenzione anche futura o secondo le norme processuali dello Stato richiesto.

La Convenzione stabilisce, inoltre:

1) che la procedura di riconoscimento dev'essere regolata dalla legge dello Stato in cui esso avviene;

2) che la decisione dev'essere passata in giudicato e, agli effetti della esecuzione, che debba essere munita di efficacia esecutiva;

3) che i giudici del Paese richiesto non devono compiere alcun riesame del merito;

4) che la parte che chiede il riconoscimento deve produrre la documentazione del passaggio in giudicato della sentenza (la quale fa presumere — presunzione *iuris tantum* — anche l'esecutorietà della stessa).

La Convenzione prevede, infine:

1) il riconoscimento dell'efficacia esecutiva anche ad atti contrattuali che ne siano muniti nel Paese di emissione;

2) che, in caso di *litispendenza*, il giudice prima adito decide della competenza; (criterio della prevenzione adottato dal nostro Codice di procedura civile);

3) come debba determinarsi il domicilio delle parti.

LEGISLATURA III - 1958-59 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

La Convenzione ha, dunque, fatto sostanzialmente propri — salvo qualche lieve differenza, giustificata, peraltro, dalla diversa origine delle rispettive norme, le une di carattere interno, le altre internazionale — i criteri già applicati dal nostro Paese nella specifica materia.

Essa pone finalmente su un piano di reciprocità i due Paesi firmatari e, per la sua completezza, si manifesta strumento idoneo al raggiungimento delle finalità che l'hanno ispirata.

JANNUZZI, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE
—**Art. 1.**

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra l'Italia ed i Paesi Bassi sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale, conclusa a Roma il 17 aprile 1959.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione indicata nell'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità all'articolo 16 della Convenzione stessa.